



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



POR FSE
2007-2013
Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Regione Toscana



Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di 1 ASSEGNO DI RICERCA – BIENNALE – dell'importo di 25.320,72 euro annuo lordo percipiente – Settore Scientifico Disciplinare GEO/05-Geologia applicata – Settore concorsuale 04/A3-Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia – Progetto di ricerca “ Archeo_WEB” – Tema di ricerca “Carte della potenzialità archeologica: un portale per gli addetti ai lavori” – Responsabile scientifico Prof. Riccardo Salvini – Dipartimento di Scienze della Terra

D.D.A. Rep. n. 744

Prot. n. 40383 - III/4

2.9. AGO. 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Vista la legge n. 241, del 7.8.1990 recante norme in materia di procedimenti amministrativi e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
- Visto il D.R. n. 1037 del 30.05.2007, pubblicato sul B.U. n. 69, con il quale è stato emanato il Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Visto il D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- Visto il D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Vista la legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l'art. 22, recante disposizioni in materia di assegni di ricerca;
- Visto il D.M. del 9.3.2011 relativo alla determinazione dell'importo minimo degli assegni di ricerca;
- Visto il D.R. n. 1285 del 13.7.2011 con cui è stato emanato il “Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010” modificato con il D.R. n. 2025 del 17.11.2011;
- Vista la D.G.R. 534/2006 relativa all'inclusione di parametri di genere;
- Vista la D.G.R. 596/2006 e s.m.i. che approva le “Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002 e s.m.i.”;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



POR FSE
2007-2013
Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Regione Toscana



- Visto il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Vista la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- Vista la deliberazione del CIPE n. 36 del 15 Giugno 2007 (pubblicata sulla G.U. n.241 del 16/10/2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013";
- Visto il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;
- Vista la Delibera della Giunta regionale n. 832 del 20 novembre 2007, che prende atto dell'approvazione del Programma Operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione COM(2007)5475;
- Vista la legge n. 183 dell'11 novembre 2011 ed in particolare l'art. 15 (Legge di stabilità 2012);
- Vista la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplicazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011 n. 183;
- Visto l' *Avviso pubblico per il finanziamento di progetti congiunti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca – POR CRO FSE 2007-2013 Asse IV – Capitale Umano* – allegato A del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana – Giunta Regionale n. 6076 del 27.12.2011, pubblicato sul BURT n. 2 del 11.01.2012;
- Vista la domanda con cui il Rettore in data 8.3.2012 ha chiesto il finanziamento del programma di intervento "Sviluppo di percorsi di alta formazione presentati dall'Università degli Studi di Siena in collaborazione con Centri di Ricerca e Imprese" per un importo complessivo pari a euro 930.000,00 destinati a finalizzare 31 assegni di ricerca di durata biennale dell'importo di euro 30.000,00 annui;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.4.2012;
- Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2460 del 30.5.2012, certificato il 13.6.2012 e pubblicato sul BURT n. 25 del 20.06.2012, e relativi allegati, da cui risulta che il Progetto di ricerca Archeo_WEB risulta utilmente collocato in graduatoria al n. 33;
- Visto il D.R. n. 1124/2012 prot. n. 37451/III-11 del 01.08.2012 con cui è stata approvata la stipula della convenzione tra la Regione Toscana e l'Università degli Studi di Siena per la realizzazione del Programma di intervento "Sviluppo di percorsi di alta formazione presentati dall'Università degli Studi di Siena in collaborazione con Centri di Ricerca e Imprese" ed è stato concesso, per la realizzazione del programma medesimo, il finanziamento di € 810.000,00;
- Vista la delibera n. 32 del 21.6.2012 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra chiede l'apertura di un avviso di selezione per il conferimento di 1 assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare GEO/05-Geologia applicata – settore concorsuale 04/A3-Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia – Progetto di ricerca "Archeo_WEB" – Tema di ricerca "Carte della potenzialità archeologica: un portale per gli addetti ai lavori" di cui è responsabile scientifico il Prof. Riccardo Salvini;
- Visto il D.R. n. 1107/2012 prot. n. 36767-III/11 del 27.7.2012 con cui è stata approvata la stipula della convenzione relativa al suddetto Progetto di ricerca e dal quale risulta, tra l'altro, che è stato accertato il trasferimento di € 30.000,00 quale co-finanziamento a carico dei soggetti finanziatori indicati in convenzione sul Cap. IV/8708 del Bilancio di Ateneo;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



POR FSE
2007-2013
Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Regione Toscana



DISPONE

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

L'Università degli Studi di Siena bandisce una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di **1 assegno di ricerca** –lettera b) di durata biennale – dell'importo di 25.320,72 euro annuo lordo percipiente – settore scientifico disciplinare **GEO/05-Geologia applicata** – Settore concorsuale 04/A3-Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia – Progetto di ricerca **“Archeo_WEB”** – Tema di ricerca **“Carte della potenzialità archeologica: un portale per gli addetti ai lavori”** – Responsabile scientifico Prof. Riccardo Salvini – Dipartimento di Scienze della Terra

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti:

a) disoccupati o inoccupati;

b) titolari di un diploma di dottorato (o titolo estero equivalente) o di diploma di scuola di specializzazione di area medica, oppure titolari di laurea magistrale/specialistica o di laurea vecchio ordinamento con almeno tre anni di esperienza di ricerca documentata presso università e centri di ricerca pubblici o privati;

c) età non superiore a **35 anni**.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto **alla data dell'11 gennaio 2012** (data di pubblicazione dell' *Avviso pubblico per il finanziamento di progetti congiunti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca – POR CRO FSE 2007-2013 Asse IV – Capitale Umano* sul BURT).

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti.

Non sono ammessi a partecipare:

- il personale di ruolo degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 382/80;

- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Siena - Banchi di Sotto n.55 - 53100 Siena, e possono essere presentate direttamente, spedite per posta a mezzo raccomandata, inviate per via telematica (fax o posta elettronica), entro il termine perentorio del**1.8.SET.2012**..... al Servizio Concorsi e Selezioni. Le domande inoltrate oltre il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al presente comma e pervenute alla Struttura entro e non oltre la data della prima riunione della Commissione di cui all'art. 4.

Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dal Servizio Concorsi e Selezioni dell'Università, per quelle inviate per posta, il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante, e per quelle inviate



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



POR FSE
2007-2013
Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Regione Toscana



tramite fax (0577 - 232227) e tramite posta elettronica (concorsi@unisi.it) la data del terminale di questa Università che le riceve. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio Concorsi e Selezioni di questo Ateneo (tel. 0577 232266 - 232228). Si evidenzia che alle domande non presentate direttamente deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato A), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome e il codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
- la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- se cittadino di altri stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- di essere disoccupato o inoccupato;
- il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività prevista, da accertarsi prima dell'inizio dell'attività da parte dell'Autorità competente;
- il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 382/80;
- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Alla domanda il candidato deve allegare:

- progetto di formazione-apprendimento-ricerca che indichi in modo dettagliato le acquisizioni e i percorsi di crescita professionale che intende realizzare con la partecipazione al progetto di ricerca di cui al presente bando;
- curriculum vitae sottoscritto con il dettaglio documentato del percorso di studi, delle esperienze di ricerca e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.).

Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura dell'Università, ai soli fini dell'inserimento nel database per la gestione della procedura concorsuale.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



POR FSE
2007-2013
Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Regione Toscana



Fondo Sociale Europeo



I titoli di studio conseguiti all'estero dovranno, di norma, essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica : www.miur.it)

Per le pubblicazioni scientifiche non presentate in originale o in copia autenticata, il candidato deve produrre una dichiarazione sostitutiva (allegato B2), ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che è a conoscenza del fatto che gli stessi sono conformi agli originali. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto; se inviata per posta deve essere allegata, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei suddetti casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante (allegati B1 e B2).

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.

I candidati in situazione di handicap, ai sensi della Legge n. 104 del 5.2.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere il colloquio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è composta di almeno tre membri esperti della materia; è designata, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, dal Consiglio del Dipartimento e nominata con disposizione del Direttore del Dipartimento stesso. Della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

La selezione viene effettuata dalla Commissione giudicatrice mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio, secondo i seguenti criteri:

- a) coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto dai candidati e il progetto di ricerca di cui al presente bando;
- b) coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate rispetto al profilo competenziale richiesto per il progetto di cui al presente bando;
- c) titoli di studio conseguiti e numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, brevetti, ecc.);
- d) voto conseguito nel colloquio.

La Commissione dispone di 100 punti di cui 70 per la valutazione dei titoli e 30 per il colloquio. Il punteggio assegnato alle voci b) e c) sopra riportate dovrà rappresentare non meno del 60% del punteggio totale conseguibile.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



POR FSE
2007-2013
Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Regione Toscana



Il colloquio è fissato per il giorno 25 SETTEMBRE 2012 alle ore 9.00 presso il CENTRO DI GEOTECOLOGIE dell'Università degli studi di Siena - Via Vetri Vecchi, 34 SAN GIOVANNI VALDARNO (Arezzo).

Eventuali spostamenti della data, resi necessari da situazioni sopravvenute, saranno comunicati con almeno cinque giorni d'anticipo.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento.

I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.

Al termine di ogni singola riunione la commissione redige il relativo verbale.

Art.6 - GRADUATORIA

Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria di idonei. Tale graduatoria è valida fino a un massimo di un anno dalla data di approvazione degli atti; il suo utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.

L'Università degli Studi di Siena si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

Gli atti sono approvati con decreto del Rettore controfirmato dal Responsabile del Procedimento, previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sulle pagine web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

I candidati idonei che siano già titolari di altre borse di studio o assegni di ricerca, dovranno rinunciarvi prima dell'accettazione degli assegni di ricerca congiunti di cui al presente bando, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 22, comma 3, della legge 240/2010.

Art.7 – OGGETTO, FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'ASSEGNO

L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno nonché il trattamento previdenziale spettante.

L'atto indica, in allegato, le principali attività di ricerca affidate e, per i titolari di assegni di area medico clinica, qualora previste e autorizzate dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento, le attività assistenziali.

L'atto è predisposto dagli Uffici competenti e firmato dal Rettore.

Il titolare svolge personalmente, senza avvalersi di sostituti, l'attività richiesta.

L'assegno di cui alla presente selezione ha durata biennale.

La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla L. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a quattro anni.

L'assegno dovrà terminare entro 24 mesi dalla data di inizio salvo eventuali proroghe che la Regione Toscana si riserva di concedere dietro presentazione di richiesta motivata.

In caso di finanziamento pubblico, l'assegno decadrà all'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

In caso di maternità o malattia l'assegno viene temporaneamente sospeso e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



POR FSE
2007-2013
Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Regione Toscana



Art.8 – DIRITTI E DOVERI

L'attività del titolare dell'assegno è svolta, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione di un Responsabile scientifico designato, con atto formale del Direttore del Dipartimento presso cui opererà il titolare dell'assegno, senza vincoli di subordinazione.

I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari di area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento o altre Aziende sanitarie esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto, con le modalità e nei limiti previsti dal piano di attività allegato all'atto di conferimento dell'assegno e dai regolamenti aziendali che disciplinano la partecipazione dei titolari di assegni di ricerca alle attività assistenziali. La partecipazione dei titolari degli assegni di ricerca alle attività assistenziali è altresì subordinata all'apposita copertura assicurativa per le attività assistenziali. In mancanza non è possibile per titolari di assegni svolgere funzioni di carattere assistenziale.

Il titolare dell'assegno dovrà controfirmare, rispettivamente al termine del primo anno e a conclusione delle attività, il rapporto e la relazione conclusiva redatte dal Responsabile Scientifico secondo quanto sotto riportato:

- al termine del primo anno, rapporto di monitoraggio in itinere dello stato di avanzamento del progetto sul fronte scientifico e dei risultati di ricerca e formativi conseguiti;
- a conclusione delle attività, relazione finale conclusiva in cui è evidenziato l'ulteriore stato di avanzamento del progetto e in cui sono riportati le attività complessivamente svolte, i risultati conseguiti e le competenze sviluppate nonché gli estremi di tutte le pubblicazioni e i risultati di ricerca originati dai progetti specifici evidenziando il ruolo di coinvolgimento dell'assegnista nella loro direzione scientifica e le azioni poste in essere per la valorizzazione del suo operato.

Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento; i costi sono a carico dell'assegnista o del Dipartimento, o coperti con altri fondi esterni.

Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788 della legge 28/12/2006 n. 296 e successive modificazioni.

L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia e infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare al Direttore del Dipartimento e agli Uffici competenti il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità. Per i maggiori oneri si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 5 del Regolamento citato in premessa.

Il Consiglio del Dipartimento può prevedere di estendere, per un periodo massimo ulteriore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, dell'assegno di ricerca per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogato l'assegno di ricerca.

Art.9 - IMPORTO DELL'ASSEGNO

E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

L'importo dell'assegno di cui al presente bando è pari a 25.320,72 euro lordo percipiente annuo.

L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



POR FSE
2007-2013
Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Regione Toscana



I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art.10 - REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:

- iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
- ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.

Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico, che verifica se l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca stessa.

Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare.

I requisiti di compatibilità devono essere posseduti al momento della decorrenza dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare agli Uffici competenti qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'art. 7, comma 4, lett. a) del Regolamento indicato in premessa.

Art.11 - DECADENZA O RINUNCIA

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine comunicato, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento, salvo ragioni di salute, e non inizino immediatamente la propria attività. In tal caso, e solo in questo caso, verrà convocato il successivo degli idonei. Non è prevista la possibilità di rinvio dell'inizio dell'attività.

Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

Costituisce causa di perdita della titolarità dell'assegno la valutazione negativa sull'attività svolta, adeguatamente articolata, effettuata dal Responsabile scientifico e approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta a professori e ricercatori.

Costituisce infine causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

I provvedimenti di decadenza sono predisposti dagli Uffici competenti e notificati dal Rettore.

Il titolare dell'assegno non può rinunciare ad esso prima di un anno dal conferimento, salvo quanto previsto dal precedente art. 7. Successivamente, la rinuncia può essere fatta con almeno due mesi di preavviso. Il pagamento dell'ultimo rateo dell'assegno sarà commisurato al tempo effettivo di attività svolta, salvo ulteriori recuperi di somme non dovute.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Siena per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



POR FSE
2007-2013
Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Regione Toscana



una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione dello stesso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto n.55 - Siena, titolare del trattamento.

Art. 13 - RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La restituzione della documentazione e delle pubblicazioni presentate in allegato alla domanda di partecipazione sarà effettuata allo scadere dei termini previsti per eventuali ricorsi e salvo eventuale contenzioso in atto.

A tal fine il Servizio Concorsi e selezioni comunicherà agli interessati le modalità e il termine entro cui provvedere al ritiro.

Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

Art. 14 - PUBBLICITA'

Il presente bando è pubblicato: sull'Albo online dell'Ateneo (<http://www.unisi.it>), sulle pagine web del Servizio Concorsi e Selezioni (<http://www.unisi.it/ateneo/concorsi-e-gare/concorsi-assegna-di-ricerca>) sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.miur.it), sul portale dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess/>) e sul portale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/assegniricerca>)

Art. 15 - RINVIO CIRCA LE MODALITÀ D'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

Per le finalità previste dalla Legge 241/7.8.1990, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile del Servizio Concorsi e Selezioni di questa Università (concorsi@unisi.it).

Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in quanto compatibile.

Siena, **24 AGO. 2012**



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
[Handwritten signature]

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

[Handwritten signature]